

SCHEMA DI CONVENZIONE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno DUEMILAVENTI addì _____ (_____) del mese di Marzo in Ussita (MC), tra:

il COMUNE DI USSITA (MC), con sede in Piazza XI Febbraio n. 5, 62039 Ussita (MC), P.IVA/C.F. 81001810431, rappresentato dal geom. Patrizia ORTENZI, nata a Camerino (MC) il 18.05.1967, domiciliata per la carica come sopra, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV° - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE,

e

il professionista, Dott. Geol. Michele AURELI con studio professionale in Via Lamarmora n. 77 - 67055 10Gioia Dei Marsi (AQ), C.F. RLAMHL75M20A515A - P. IVA 01723450662, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche al n. 454 e all'Elenco di cui all'art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP_009419_2017;

PREMESSO CHE

con determinazione UT n. 49 R.G. n. 148 del 20.03.2020 il Comune ha disposto di affidare al Geol. Michele AURELI l'incarico di Servizi Tecnici, inerenti la redazione della relazione geologica e sismica, propedeutici alla redazione del progetto dell'opera pubblica specificata al successivo art. 1;

che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il COMUNE DI USSITA (MC) affida al Geol. Michele AURELI l'incarico, che lo stesso professionista dichiara di assumere, di Servizi Tecnici inerenti la redazione della relazione geologica e sismica, propedeutici al progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata "**Pensionato S. Antonio**" **adibito a casa di riposo e residenza protetta**, oggetto dei lavori di "Demolizione e Ricostruzione" del fabbricato sito nel Comune di Ussita (MC), **in Loc. Vallazza, Via Mons. Amici, distinto al N.C. al Foglio 18 - Part. 265.**

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO

1. L'incarico consiste nella redazione dei seguenti elaborati:

- Relazione Geologica;
- Relazione Sismica.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire quanto necessario per l'esecuzione della prestazione professionale richiesta e a consegnare al professionista tutta la documentazione occorrente e in particolare:

Documentazione Catastale;

- Cartografia Tecnica Regionale;
- Planimetria e documentazione aerofotografica dell'area di intervento;
- Indagini Specialistiche, propedeutiche alla redazione delle suddette relazioni, che il Professionista riterrà necessarie ed indispensabili.

ART. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale.

Il Professionista altresì si obbliga ad indicare in tempi celeri, quali indagini riterrà necessarie ed indispensabili ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento dell'incarico conferito, il Professionista consegna al Comune gli elaborati oggetto della presente convenzione redatto in n. 2 copie cartacee ed in n. 1 copia su supporto informatico in formato di sola lettura (pdf, dwf, ecc.).

ART. 5 - TERMINI DI CONSEGNA

Il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico è stabilito in giorni 15 (GIORNI) naturali e consecutivi dall'esito delle indagini specialistiche da effettuare.

Il Comune comunica, entro un massimo di **7 giorni** dalla consegna degli elaborati, le eventuali integrazioni ed approfondimenti che riterrà necessari.

Il Comune si riserva di dare avvio alle attività oggetto della presente convenzione anche nelle more di stipula della medesima per particolari motivi di urgenza anche con semplice comunicazione al professionista.

ART. 6 - RITARDI E PENALI

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dal Comune per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,1% dell'importo dell'incarico come indicato al successivo art. 7, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato.

Nel caso che il ritardo ecceda 10 (DIECI) giorni il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico al Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Con la risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

ART. 7 - COMPENSI

L'importo complessivo della prestazione professionale è convenuto tra le parti in **€ 9.289,83** (diconsi euro novemiladuecentottantanove/83) di cui € 7.465,31 imponibile, € 149,31 di Cassa di Previdenza al 2%, € 1.675,22 di IVA al 22%;

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in un'unica soluzione al termine dell'incarico affidato, previa emissione di regolare fatturazione elettronica, a seguito di relativa liquidazione del pari importo da parte dell' U.S.R. (codice fatturazione Comune di Ussita: UFGHBC).

ART. 9 - RISERVATEZZA

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione del Comune, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista incaricato:

1. dichiara, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. 122/163818554- RTC/RTO, stipulata con Unipol Sai Assicurazioni SpA, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile professionale" con un massimale pari a € 1.000.000,00;
2. attesta che il valore dei lavori dal medesimo progettati nell'anno, compresi i lavori oggetto di progettazione assunti con il presente atto, è interamente coperto dalla Polizza in argomento.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.

A tal fine si fa presente che il foro competente è quello di Macerata (MC).

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
